



Implementazioni immediate e future

Antonio Cavaliere

Osservatorio Nazionale dei Rifiuti

Implementazioni immediate

- Modulazione merceologica dei contributi
- Modulazione geografica corrispettivi
- Definizioni rigorose modelli riciclo
- Controllo sistemi autonomi
- Identificazione campi merceologici per mercato libero/controllato

Implementazioni future

- Attuazione Direttiva Europea 2008/98 CE
- Piano Nazionale Prevenzione
- Riforma sistemi consortili. Modello a tre vie
- Autorità unica ciclo dei rifiuti

Implementazioni future

- Attuazione Direttiva Europea 2008/98 CE
 - Responsabilità estesa del Produttore (art 3)
 - Cessazione del rifiuto (art.6)
 - Promozione del riutilizzo e della preparazione per il riutilizzo(art.11)
 - Riciclaggio rifiuti organici(art.22)

Implementazioni future

- Piano Nazionale Prevenzione
 - Il piano è previsto dalle direttive europee
 - Le linee guida sono allo studio con Federambiente
 - La prevenzione attiva fino ad oggi è volontaristica


Implementazioni future

- Riforma sistemi consortili.
 - L'Osservatorio sta lavorando anche in questa prospettiva
 - Un modello a tre vie, con tre tipologie di flussi di rifiuti sembra onnicomprensivo
 - Il dibattito è relegato a singoli comparti e non ad una visione sistemica

MATERIE OMOGENEE

RESPONSABILITÀ COLLETTIVA DEL CONSUMATORE

CONSORZI UNICI CON RACCOLTE COLLETTIVE



CONSORZI FACOLTATIVI CON
CONSEGNA E RIUSO

CONSORZI MULTIPLI CON CONSEGNA SELETTIVA

RESPONSABILITÀ ESTESA DEL PRODUTTORE

PRODOTTI ESAUSTI COMPLESSI

PRODOTTI / BENI NUOVI

RESPONSABILITÀ DIRETTA DEL PRODUTTORE

CONSORZI "FINANZIARI" E "NORMATIVI"


RESPONSABILITÀ PUBBLICA PER PREVENZIONE

PRODOTTI SEMIESAUSTI E SEMICOMPLESSI

MATERIE OMOGENEE

RESPONSABILITÀ COLLETTIVA DEL CONSUMATORE

CONSORZI UNICI CON RACCOLTE COLLETTIVE



CONSORZI FACOLTATIVI CON
CONSEGNA E RIUSO

CONSORZI MULTIPLI CON CONSEGNA SELETTIVA

RESPONSABILITÀ ESTESA DEL PRODUTTORE

PRODOTTI / BENI NUOVI

RESPONSABILITÀ DIRETTA DEL PRODUTTORE

CONSORZI "FINANZIARI" E "NORMATIVI"

RESPONSABILITÀ PUBBLICA PER PREVENZIONE

PRODOTTI SEMIESTAUSTI E SEMICOMPLESSI

PRODOTTI ESTAUSTI COMPLESSI

Implementazioni future

- Autorità unica ciclo dei rifiuti
 - Oggi ci sono diversi organi ONR
Comitato RAEE Istituti Ministeriali
 - Unica autorità con budget autonomo prefissato











- Avvicinarsi ad una società del riciclaggio, cercando di evitare la produzione di rifiuti e di utilizzare i rifiuti come risorse
- Prevenire e ridurre gli impatti ambientali
- Ridurre gli impatti dell'uso delle risorse e migliorarne l'efficacia

Direttiva 2008/98/CE
gli obiettivi generali(art.1)

- Prevenzione
 - Preparazione per il riutilizzo
 - Riciclaggio
 - Recupero di energia
 - Smaltimento
- Direttiva 2008/98/CE La gerarchia dei rifiuti:
ordine di priorità della normativa e della politica
dei rifiuti(art.4)**

- misure che riducano la quantità dei rifiuti,
- anche attraverso il riutilizzo dei prodotti
- e l'estensione del loro ciclo di vita,
- gli impatti sull'ambiente e la salute e il contenuto di sostanze pericolose

Prevenzione (art.9)

Programmi di prevenzione dei rifiuti(art. 29)

- Fissano gli obiettivi di prevenzione
- Descrivono le misure esistenti e indicano altre misure adeguate
- Stabiliscono parametri per monitorare e valutare i progressi realizzati con le misure adottate
- Valutano l'utilità delle misure di cui all'allegato IV

- Misure generali: uso efficiente delle risorse, ricerca e diffusione, indicatori
- Progettazione, produzione e distribuzione:
progettazione ecologica, diffusione delle migliori tecniche presso l'industria, formazione delle autorità competenti, sensibilizzazione delle imprese, accordi volontari, sistemi di certificazione ambientale,
- Consumo e utilizzo: incentivi, sensibilizzazione e informazione, marchi di qualità ecologica, accordi con i rivenditori, interventi sugli appalti, promozione del riutilizzo e della riparazione

**Esempi misure di prevenzione
(allegato IV)**

Preparazione per il riutilizzo(art.3)

- Operazioni di controllo,pulizia,riparazione
- con le quali prodotti o componenti diventati rifiuti
- possono essere reimpiegati
- senza altro pretrattamento

Promozione del riutilizzo e della preparazione per il riutilizzo(art.11)

- Costituzione e sostegno di reti di riutilizzo e di riparazione
- l'uso di strumenti economici
- criteri in materia di appalti
- fissazione di obiettivi quantitativi

Riciclaggio (art.11)

- Operazione di recupero e reimpiego dei materiali da rifiuti, escluso il recupero di energia e di materiali utilizzati quali combustibili
- Entro il 2020 almeno il 50% ,in peso, dei rifiuti domestici e assimilati, va preparato per il riutilizzo e/o riciclato
- Entro il 2020 almeno il 70% dei rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi va preparato per il riutilizzo e/o riciclato

- La raccolta separata dei rifiuti organici ai fini del compostaggio
- L'utilizzo di materiali sicuri per l'ambiente ottenuti dai rifiuti organici

Riciclaggio rifiuti organici(art.22)

Solo con efficienza energetica almeno di:

-0,60 per impianti funzionanti dal 1 gennaio 2009

-0,65 per impianti autorizzati dopo il 31 dicembre 2008

Così calcolata:

Ener.annua prodotta(elet.e/o term.) –ener.consum. per l'imp.

0,97 X(Ener.del potere calor. dei rifiuti +altro comb.aggiunto)

**Recupero energetico
dai rifiuti solidi urbani(allegatoII)**

Sostanze o oggetti, derivati non dallo scopo primario del processo di produzione ,possono non essere rifiuti a condizione che:

- l'utilizzo sia certo
- senza alcun trattamento di recupero
- siano prodotti come parte integrante di un processo di produzione
- il loro utilizzo rispetti le norme vigenti e non comporti impatti negativi per l'ambiente e la salute

Sottoprodotti (art.5)

Taluni rifiuti cessano di essere tali, dopo una operazione di recupero, a condizione che:

- la sostanza o l'oggetto sia comunemente utilizzata
- esiste una domanda
- soddisfa i requisiti tecnici, le norme e gli standard applicabili ai prodotti
- il loro utilizzo non comporti impatti negativi per l'ambiente e la salute

Cessazione del rifiuto (art.6)

Per rafforzare riutilizzo, prevenzione, riciclaggio e recupero, estendendo la responsabilità di chi fabbrica, trasforma, vende o importa prodotti, gli Stati possono stabilire misure per:

- l'accettazione dei loro prodotti e rifiuti restituiti
- la gestione dei rifiuti e la responsabilità finanziaria per tale attività,
- l'obbligo di informazione sulla riutilizzabilità e riciclabilità dei prodotti,
- la progettazione ecologica, l'uso multiplo e durevole dei prodotti

La responsabilità estesa dei produttori(art.8)